

N. ^{89/10} SENT.
 N. ^{151/09} R.G.A.C.
 N. ⁸¹⁰ CRON.
 N. REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione distaccata di Alatri

nella persona del giudice istruttore ~~.....~~ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 151 del ruolo generale per gli
 affari contenziosi dell'anno 2009, posta in decisione all'udienza del 17.6.2010 e
 avente

TRA

~~.....~~ *Merodi Vita s.p.a.*, in persona del direttore generale e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, via del ~~.....~~ n. ~~54~~
 presso lo studio dell'avv. ~~.....~~ che la rappresenta e difende, unitamente all'av.
~~.....~~ del foro di ~~.....~~ giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto
 ingiuntivo notificato;

OPPONENTE

E

~~.....~~, elettivamente domiciliato in Frosinone, via ~~.....~~
 presso lo studio dell'avv. ~~.....~~, che lo rappresenta e difende in forza di
 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;

OPPOSTO

OGGETTO - opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI - all'udienza del 10.12.2009, i procuratori delle parti così
 concludevano:

per l'opponente (atto di citazione), "Piaccia al Tribunale adito, - revocare il decreto
 ingiuntivo n. 60 emesso in data 16.4.2009 per carenza dei presupposti; - ritenere

comunque ed in ogni caso allo stato priva di fondamento ogni pretesa di ~~_____~~ derivante dalla polizza *performance 5* per cui è causa. Con il favore delle spese di giudizio”

per l'opposto (richiamando la comparsa di costituzione e risposta), “Piaccia al tribunale adito rigettare l'opposizione per i motivi dedotti in narrativa, indi e per l'effetto confermare il d.i. opposto; condannare la società opponente a corrispondere al sig. ~~_____~~ la somma di € 103.291,37, oltre interessi dal 4.4.2009 al soddisfo; condannare la società opponente al pagamento delle spese della procedura monitoria e del presente giudizio”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. *Premesso* - La recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18.6.2009, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.), che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge novellatrice regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, indicando il nuovo art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (4 luglio 2009). Pertanto deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione con *succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*

2. *Il d.i. opposto e motivi di opposizione* - La pretesa fatta valere in via monitoria da ~~_____~~, per l'ammontare di € 103.291,37, oltre interessi, è relativa all'ammontare versato per contratto di assicurazione sulla vita, denominato *Progetto Performance 5* e stipulato con l'originaria Banca di Roma che ha garantito la restituzione del capitale alla scadenza maturata il 4.4.2009.

In opposizione, ~~_____~~, società cui veniva affidata la gestione del ramo assicurativo di Unicredit (subentrata a Banca di Roma) deduce:
(a) l'illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti per l'emissione, giacché il credito azionato sarebbe stato accertato, nella sede priva di

contraddittorio, sulla base di una interpretazione del contratto; (b) l'infondatezza nel merito della domanda in conseguenza della natura *finanziaria* del contratto stipulato tra le parti (*index linked*), dell'assenza di un regolamento negoziale che garantisca all'assicurato il rimborso del premio versato, della previsione contrattuale (nota informativa e condizioni di polizza) che lega le prestazioni principali della polizza agli esiti del titolo obbligazionario richiamato.

3. *Illegittimità del d.i.* - Nulla esclude che l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi degli art. 633 e ss. c.p.c., avvenga sulla scorta di una interpretazione del contratto da cui il diritto/prestazione richiesto in monitorio deriva. La certezza, liquidità ed esigibilità attingono, appunto, alla prestazione non alla fonte della stessa, che, ove sussista e sia documentata, ben può (e deve) essere interpretata dal giudice del procedimento d'ingiunzione.

Va comunque ricordato il principio, che l'opponente mostra di condividere, per cui *Allorquando con il ricorso per decreto ingiuntivo viene chiesto il riconoscimento di un credito in difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria e venga successivamente proposta l'opposizione da parte dell'ingiunto con la deduzione, fra l'altro, dell'emissione del decreto nonostante quel difetto (per tutto o parte del credito), nel giudizio a cognizione piena che viene introdotto formalmente con l'opposizione, la domanda giudiziale oggetto della cognizione del giudice dell'opposizione, a parte l'eventualità che lo stesso opponente introduca a sua volta in via riconvenzionale domande ed a parte l'eventualità che a sua volta ne introduca lo stesso opposto, è individuata automaticamente in quanto è stato richiesto, sia pure parzialmente o totalmente con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'opposizione determina l'insorgenza del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo e nel relativo giudizio l'opposto è attore in senso sostanziale e l'opponente è convenuto in senso sostanziale. Pertanto, il fatto che il creditore si limiti a chiedere il rigetto dell'opposizione non restringe la cognizione del giudice dell'opposizione al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione per il credito a titolo di danno. Introdotta*

it

"l'opposizione, il controllo si estende automaticamente sulla sussistenza della relativa pretesa creditoria ..." (così da ultimo Cass. 5.1.2010, n. 28).

Si può passare alle questioni di merito.

4. *Le polizze 'index linked': tipologie e natura* - In sintesi, emerge dall'osservazione della prassi e degli scarni riferimenti normativi in materia, che le polizze *index linked* - sotto la cui categorizzazione si autocolloca la *Progetto Performance 5* di ~~XXXXXXXXXX~~ stipulata tra le parti il 26.3.2001 ~~XXXXXXXXXX~~ - possono descriversi come contratti di assicurazione sulla vita caratterizzate dal fatto che le prestazioni principali incumbenti sull'assicuratore sono direttamente *collegate* ad un *indice* azionario "o ad altri valori di riferimento" (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 209/05). Il dato di rilievo è che in tali figure, così come accade per le polizze *unit linked*, si inserisce una componente finanziaria che può avere a sua volta spazio più o meno ampio nell'economia dell'operazione. Con riguardo al rischio finanziario, le polizze in questione vengono suddivise in tre categorie: (a) pure (nelle quali si esclude la garanzia di un rendimento minimo e per giunta non si prevede neanche la restituzione del premio versato, con conseguente ricaduta del rischio dell'operazione interamente sull'assicurato); (b) a capitale parzialmente garantito (qui l'assicurato gode di una maggiore copertura in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento, posto che l'impresa assicuratrice si impegna comunque a rimborsargli una quota significativa delle somme sborsate); (c) a capitale garantito (in tal caso l'assicuratore si obbliga nei confronti del cliente a restituirgli quantomeno il capitale messo in gioco, ovvero ad erogargli, in aggiunta a tale importo, gli interessi computati ad un determinato saggio).

Come si vede, dunque, al diversa struttura del contratto ne rende incerta la natura: assicurativa (per chi evidenzia che il profilo finanziario del contratto è destinato a venir meno non appena si inserisca nel regolamento, come spesso accade, la previsione di garanzia di un rendimento minimo); finanziaria (per chi attribuisce un ruolo preponderante alla componente di rischio dell'investimento).

Natura e contenuto del contratto, in assenza di disposizioni legislative qualificanti, non possono che essere delineati per effetto della interpretazione delle

specifiche clausole, da operarsi, in caso di dubbi o antinomie presenti nel complesso del regolamento *standard* predisposto dall'assicuratore, privilegiando il risultato più favorevole per l'assicurato.

4. Il contratto 'Progetto Performance 5' di ~~Re Vita~~ - Come già evidenziato da giurisprudenza di merito che ha sottoposto a vaglio interpretativo il contratto *Progetto Performance 5* (v. Trib. Milano 21.12.2009, in *Foro It.* 5/2010, I, 1627), numerosi sono gli indici testuali contenuti nelle polizze, presenti nella denominazione, nella parte dedicata alle definizioni, nella nota informativa e nella parte propriamente contrattuale delle condizioni di polizza che portano ad interpretare il contratto in modo da includerlo nella tipologia sopra rappresentata

delle *index linked* a capitale garantito.

I seguenti elementi del contratto depongono in tal senso:

- la stessa denominazione delle polizze ('con capitale garantito e rendimento annuo variabile') implica il concetto di capitale versato non a rischio e di variabilità del solo rendimento periodico capitalizzabile;
- nelle definizioni della nota informativa il capitale minimo garantito alla scadenza è esplicito - invero inequivocabilmente - come '100% del capitale iniziale'; il titolo viene definito come 'titolo obbligazionario in euro emesso da Lehman Brothers Treasury CO.B.V. (ente emittente) ed interamente garantito da Lehman Brothers Holding Inc. ... con capitale minimo garantito alla scadenza e cedole annuali variabili ...';
- nella nota informativa, al punto 2, è spiegato che *Progetto Performance 5* è un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo *index linked* con prestazioni collegate all'andamento di un *basket* di venti titoli azionari presi a riferimento, che il rischio finanziario a carico del contraente è riconducibile all'andamento dell'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni ...; che il contratto è direttamente collegato al titolo obbligazionario strutturato LB suddetto e che la società ha selezionato un titolo di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono a carico del contraente;

- al punto 2.1. della nota informativa viene chiarito che 'la società, alla scadenza contrattuale del 4.4.2009, corrisponde al beneficiario la somma dei seguenti importi: - il *capitale iniziale* pari al premio versato. E' comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale. Nella polizza questo importo è definito *capitale minimo garantito alla scadenza*' (e nel caso di specie è espressamente indicato in polizza nell'importo in £ di 200.000.000);

- all'art. 3 delle condizioni di polizza sono dettate le prestazioni cui è tenuta la società contraente, ovvero di corrispondere alla scadenza contrattuale, a fronte del versamento fatto inizialmente dal contraente, di un premio unico, il capitale descritto all'art. 2, che così descrive le prestazioni della società: 'Il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale del 4.4.2009 sarà dato dalla somma dei seguenti importi: - il *capitale iniziale* pari al premio versato. E' comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al capitale iniziale. Nella polizza questo importo è definito *capitale minimo garantito alla scadenza*; - la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile ...'.

A fronte di riferimenti così univoci nel condurre ad una interpretazione del contratto come appartenente al tipo delle *index linked* a capitale garantito, vi è da esaminare una sola indicazione sul collegamento tra la polizza e le emissioni obbligazionarie Lehman Brothers, vale a dire il punto 3.2. della nota informativa, ove si legge: 'Le prestazioni previste contrattualmente sono collegate al titolo obbligazionario in euro Lehman 4.4.2001-2009, emesso specificatamente per questa serie di contratti ...: La società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità, considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'ente emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente'.

E' sufficiente rilevare (con Trib. Milano 21.12.2009 cit.) che la portata di tale disposizione contrattuale non pare direttamente collegabile con l'individuazione della prestazione cui è tenuta la società alla scadenza della polizza, non fosse altro che "in nessun punto della polizza è stato spiegato in che cosa consisterebbero gli

'eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente', in ipotesi di inadempimento da parte dell'ente emittente LB", effetti che, nella nota informativa e nelle condizioni di polizza vengono definiti, appunto, 'secondari', cosicché è lecito dubitare che, con tale espressione, si sia voluto dichiarare che la prestazione finale (restituzione del capitale minimo e capitalizzazione delle cedole annuali) fosse collegata al pagamento dell'emissione obbligazionaria, "infatti in una tale prospettiva il rischio sarebbe stato costante e non eventuale, primario e non secondario" (così ancora Trib. Milano 21.12.2009).

5. Conclusioni e spese - Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'opposizione proposta da ~~_____~~ Vita s.p.a. avverso il d.i. n. 60/09 emesso da questo tribunale il 13/16.4.2009 va integralmente respinta e le spese del presente giudizio regolate secondo al criterio della soccombenza (nei minimi tariffari per il mancato deposito di nota spese).

Il Tribunale di Frosinone sezione distaccata di Alatri, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 151/07 R.G. e promossa, con atto di citazione notificato il 11.6.2009, da ~~_____~~ Vita s.p.a. nei confronti di ~~_____~~, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta l'opposizione avverso il d.i. n. 60/09 emesso da questo tribunale il 13/16.4.2009;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.370,60, di cui € 914,60 per diritti di avvocato ed € 1.456,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Alatri il 17.7.2010.

Il cancelliere

Il giudice

dott. ~~_____~~



Depositate in Cancelleria

il 05/08/2010

IL CANCELLIERE "B3"

~~_____~~